

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Il Presidente della Regione

Assessore *ad interim*

per le Autonomie locali e la Funzione pubblica

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2 con la quale è stato approvato il bilancio della Regione per il triennio 2025-2027;

VISTA la Deliberazione n. 2 del 16 gennaio 2025 con la quale la Giunta Regionale, tra l'altro, ha approvato il Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio ed il bilancio finanziario gestionale del corrente anno;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:

- l'articolo 156, comma 2, che stabilisce che le disposizioni di legge relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT;
- l'art. 158 che prevede l'obbligo di rendicontare i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche ad enti locali;

VISTO il comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3, con il quale, "*al fine di compensare la mancata assegnazione da parte dello Stato del contributo a valere sul fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modificazioni, è riconosciuto un*

contributo straordinario a favore dei comuni, con popolazione fino a 100.000 abitanti, destinatari nell'anno 2021 del predetto contributo statale. Tale contributo è alternativo e non cumulabile con altre misure economiche straordinarie previste dal presente articolo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 200 migliaia di euro, da ripartirsi tra i comuni aventi diritto”;

VISTO il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 2025, n. 21, con il quale è disposto che i contributi previsti dall'articolo 58 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3, *sono ripartiti con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica per il 50 per cento in parti uguali e per il restante 50 per cento proporzionalmente al numero di abitanti dei comuni destinatari;*

VISTO il comma 1, lett. a), dell'articolo 70 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 (Tab. b) con il quale, tra l'altro, per le finalità della disposizione recata dal richiamato comma 2 dell'articolo 58 è stata disposta l'istituzione nel bilancio regionale per l'anno 2025 del capitolo 102038 con una dotazione finanziaria di 200.000,00 di euro;

VISTO il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modificazioni, con il quale è *istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 660 milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Il fondo di cui al primo periodo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo;*

VISTO il Decreto ministeriale 10 agosto 2021 di riparto per l'anno 2021 del fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modificazioni, a favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità e in particolare l'allegato A, recante apposita tabella di riparto, che ne costituisce parte integrante;

VISTA la nota prot. n. 19634 del 24 novembre 2025, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati, con la quale il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali ha sottoposto il presente decreto, relazionandoo in ordine all'istruttoria espletata per pervenire al riparto della richiamata somma di 200.000,00 di euro secondo gli importi indicati nella colonna “G” della Tabella allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto del comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 e del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 2025, n. 21, tenuto conto di quanto previsto dal citato Decreto ministeriale 10 agosto 2021;

RILEVATO che, in attuazione del combinato disposto del comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 e del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 2025, n. 21, si rende necessario provvedere - come dettagliatamente riportato nella Tabella allegata al presente decreto, per costituirne parte integrante - al riparto della somma di

200.000,00 di euro da assegnare ai comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, destinatari nell'anno 2021 del contributo statale a valere sul Fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a titolo di contributo regionale finalizzato a compensare, per l'esercizio finanziario 2025, la mancata assegnazione da parte dello Stato del contributo a valere sul predetto Fondo;

RILEVATO, altresì, che in conformità alle finalità previste dalla norma, si rende necessario disporre che i contributi regionali da assegnare ai comuni ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 e del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 2025, secondo gli importi specificati nella colonna "G" della Tabella allegata al presente decreto per costituirne parte integrante, potranno essere erogati a seguito dell'acquisizione da parte di ciascun comune di apposita attestazione circa l'esatto l'ammontare del disavanzo di amministrazione ancora da ripianare nell'anno 2025 alla cui riduzione era destinato il contributo statale a valere sul Fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che deve essere almeno pari al contributo da assegnare;

per quanto sopra esposto

DECRETA

Art. 1

In attuazione del combinato disposto del comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 e del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 2025, n. 21, è approvato, come specificato nella Tabella allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, il riparto della somma di 200.000,00 euro da assegnare ai comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, destinatari nell'anno 2021 del contributo statale a valere sul Fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a titolo di contributo regionale finalizzato a compensare la mancata assegnazione da parte dello Stato del contributo a valere sul predetto Fondo, per l'esercizio finanziario 2024.

Art. 2

I contributi da assegnare per gli importi dettagliatamente specificati nella colonna "G" della Tabella allegata al presente decreto saranno erogati a ciascun comune, a seguito dell'acquisizione di apposita attestazione circa l'esatto ammontare del disavanzo di amministrazione da ripianare nell'anno 2025 alla cui riduzione era destinato il contributo statale a valere sul Fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che deve essere almeno pari al contributo da assegnare.

Art. 3

Le somme da assegnare in conformità al presente decreto dovranno essere rendicontate ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., secondo le modalità previste dalla Circolare n. 16 del 31 dicembre 2019 del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali, integrata con la successiva Circolare n. 16 del 20 settembre 2021.

Art. 4

Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito *internet* istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie locali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal comma 4 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii.. Dell'emanazione del presente decreto, inoltre, verrà data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, li 27 novembre 2025

Il Presidente
Assessore *ad interim*
per le Autonomie locali e la Funzione pubblica
SCHIFANI

Tabella allegata al D.A. n. 635 del 27 novembre 2025

Riparto della somma di € 200.000,00 da attribuire ai comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per compensare la mancata assegnazione da parte dello Stato per l'anno 2025 del contributo a valere sul fondo di cui all'art. 5, comma 1 D.L. 73/2021, convertito in L. 106/2021, ai sensi comma 2, articolo 58 della Legge regionale 30 gennaio 2025 e dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 2025, n. 21

SOMMA DA RIPARTIRE: € 200.000,00

di cui:

- in parti uguali € 100.000,00

- in proporzione alla popolazione € 100.000,00
secondo il coefficiente di riparto (α) pari al 23,22%

Prov.	COD. ISTAT	Comuni	Popolazione al 1° gennaio 2024	Quota fissa	Quota variabile in funzione della popolazione	Contributo da assegnare
A	B	C	D	E	F = D * α	G = E + F
AG	084001	Agrigento	55.367	€ 3.448,28	€ 12.856,28	€ 16.304,56
CT	087008	Biancavilla	22.962	€ 3.448,28	€ 5.331,80	€ 8.780,08
CT	087018	Grammichele	12.353	€ 3.448,28	€ 2.868,38	€ 6.316,66
CT	087027	Mineo	4.418	€ 3.448,28	€ 1.025,86	€ 4.474,14
CL	085011	Montedoro	1.360	€ 3.448,28	€ 315,79	€ 3.764,07
CT	087045	Sant'Agata li Battiati	9.270	€ 3.448,28	€ 2.152,51	€ 5.600,79
ME	083026	Frazzanò	561	€ 3.448,28	€ 130,26	€ 3.578,54
ME	083010	Capri Leone	4.361	€ 3.448,28	€ 1.012,63	€ 4.460,91
ME	083012	Casalvecchio Siculo	718	€ 3.448,28	€ 166,72	€ 3.615,00
ME	083015	Castelmola	1.071	€ 3.448,28	€ 248,69	€ 3.696,97
ME	083033	Gioiosa Marea	6.767	€ 3.448,28	€ 1.571,31	€ 5.019,59
ME	083040	Limina	725	€ 3.448,28	€ 168,35	€ 3.616,63
ME	083051	Mirto	873	€ 3.448,28	€ 202,71	€ 3.650,99
ME	083060	Naso	3.419	€ 3.448,28	€ 793,90	€ 4.242,18
ME	083068	Piraino	3.794	€ 3.448,28	€ 880,97	€ 4.329,25
ME	083093	Savoca	1.727	€ 3.448,28	€ 401,01	€ 3.849,29
ME	083106	Terme Vigliatore	7.222	€ 3.448,28	€ 1.676,96	€ 5.125,24
ME	083108	Torrenova	4.507	€ 3.448,28	€ 1.046,53	€ 4.494,81
ME	083100	Tripi - Abakainon	746	€ 3.448,28	€ 173,22	€ 3.621,50
PA	082006	Bagheria	53.010	€ 3.448,28	€ 12.308,99	€ 15.757,27
PA	082007	Balestrate	6.283	€ 3.448,28	€ 1.458,92	€ 4.907,20
PA	082054	Partinico	30.678	€ 3.448,28	€ 7.123,47	€ 10.571,75
PA	082074	Trappeto	3.106	€ 3.448,28	€ 721,22	€ 4.169,50
RG	088010	Santa Croce Camerina	11.175	€ 3.448,28	€ 2.594,85	€ 6.043,13
RG	088003	Comiso	30.086	€ 3.448,28	€ 6.986,01	€ 10.434,29
RG	088006	Modica	53.485	€ 3.448,28	€ 12.419,28	€ 15.867,56
RG	088008	Pozzallo	18.903	€ 3.448,28	€ 4.389,30	€ 7.837,58
RG	088012	Vittoria	64.649	€ 3.448,28	€ 15.011,57	€ 18.459,85
SR	089006	Carlentini	17.065	€ 3.448,28	€ 3.962,51	€ 7.410,79
TOTALI			430.661	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 200.000,00